

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

il Governo ha proceduto al riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della prima frazione (384.000 tonnellate) del quantitativo supplementare di 600.000 tonnellate concesso dall'Unione europea all'Italia, nel quadro della riforma della organizzazione comune dei prodotti lattiero caseari, realizzata, nel marzo dello scorso anno, nell'ambito dell'accordo sulla parte agricola di « Agenda 2000 »;

nell'effettuare la ripartizione il Governo ha seguito un criterio che ha tenuto conto, contemporaneamente, della media delle produzioni ottenute nelle due campagne 1995-1996 e 1996-1997 e della percentuale del quantitativo massimo garantito nazionale detenuta da ciascuna regione e provincia autonoma;

il criterio adottato dal Governo rappresenta la mediazione tra la richiesta, avanzata dalle regioni del nord, di effettuare la distribuzione in base alla produzione e l'istanza, espressa dalle regioni meridionali, di operare il riparto in riferimento alle quote possedute;

il riparto della quota supplementare concessa dall'Unione europea poteva rappresentare l'occasione per perseguire un importante obiettivo di politica agraria rappresentato dalla possibilità di conseguire il duplice risultato di promuovere la specializzazione delle aree più produttive e di limitare nuove sovrapproduzioni e, quindi, ulteriori sanzioni per l'immediato futuro;

l'assegnazione delle quote latte costituisce, a tutti gli effetti, l'attribuzione di un « diritto a produrre », il cui riconoscimento è subordinato all'effettivo svolgimento dell'attività produttiva;

nelle regioni del nord si concentra l'82 per cento della produzione nazionale di latte, a fronte di una disponibilità di quote pari al 78,5 per cento del quantitativo massimo garantito assegnato dall'Unione europea all'Italia, mentre nel Mezzogiorno, i locali allevatori possono disporre di oltre il 14 per cento della quota nazionale, a fronte di livelli produttivi che risultano inferiori al 12 per cento della produzione italiana;

la richiesta avanzata dalle regioni settentrionali di procedere alla ripartizione in base alle produzioni ottenute, oltre ad apparire ragionevole, si prefigurava anche equa, in quanto consentiva, comunque, l'accesso alla ripartizione medesima alle regioni meridionali, in quanto, esse, disponendo già di una percentuale di quote superiore al loro grado di partecipazione alla produzione nazionale e potendo contare sulla possibilità delle compensazioni prioritarie previste dalla normativa vigente, potevano anche essere escluse, senza danno alcuno, dalla ripartizione della quota aggiuntiva;

il riparto operato dal Governo si presenta come particolarmente penalizzante per le regioni del nord, nel loro complesso, e, in specie, per Lombardia, Piemonte e Veneto che hanno ricevuto, rispettivamente 6.781, 1.095 e 624 tonnellate di quote in meno, rispetto a ciò che avrebbero ottenuto, nel caso il riparto medesimo fosse stato effettuato in base alle produzioni ottenute. Per contro, il metodo seguito dal Governo è risultato particolarmente vantaggioso, sia per le regioni centro-meridionali in genere, sia, in particolare, per la Campania (+ 1.585 tonnellate), il Lazio (+ 1.274), il Molise (+ 893), la Sardegna (+ 903) e la Sicilia (+ 662) che hanno ricevuto quantitativi superiori rispetto a quelli che sarebbero stati loro attribuiti, a seguito di un riparto in base ai livelli produttivi;

il riparto effettuato dal Governo contribuisce ad accentuare la preesistente situazione di squilibrio che, rispetto al potenziale produttivo delle singole regioni,

è tradizionalmente caratterizzata da un evidente eccesso di quote al sud, cui si contrappone una effettiva carenza dei quantitativi assegnati alle regioni del nord;

l'accentuarsi dello squilibrio di cui sopra, associandosi alla presenza delle norme che consentono le compensazioni prioritarie nelle regioni del sud, contribuirà a determinare il manifestarsi di effetti distorsivi e poco utili per l'economia agricola nazionale, quali, ad esempio, da un lato, l'apertura di nuovi allevamenti nelle aree meno vocate del Mezzogiorno e, dall'altro lato, l'accentuarsi del fenomeno, peraltro già in atto, della cessazione delle attività zootecniche da latte nelle regioni, pur maggiormente vocate, del nord;

impegna il Governo:

a modificare il piano di riparto della prima frazione (340.000 tonnellate) del quantitativo supplementare concesso dall'Unione europea all'Italia, procedendo ad una nuova distribuzione in base alla produzione ottenuta dalle regioni e dalle province autonome interessate alla distribuzione medesima;

a ripartire la residua frazione (216.000 tonnellate) del quantitativo supplementare concesso dall'Unione europea all'Italia in base alla produzione.

(7-00857) « Anghinoni, Dozzo, Vascon ».

La IX Commissione,

premesso che:

la legge n. 84 del 1994 all'articolo 6, istituisce le Autorità portuali nei principali porti nazionali e ne individua contestualmente i compiti;

il comma 8 dell'articolo 6 della citata legge, stabilisce la possibilità di istituire l'Autorità portuale anche nei porti di Olbia, Piombino e Salerno a decorrere dal 1° gennaio 1995, previa verifica dei requisiti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

il requisito fondamentale è individuato nel volume di traffico di merci nel porto che, nell'ultimo triennio deve essere non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200 mila Teu;

il porto di Olbia ha nell'ultimo triennio superato abbondantemente i 4 milioni di tonnellate annue di merci;

il porto di Golfo Aranci, che fa parte del sistema portuale di Olbia, sfiora i 4 milioni di tonnellate di merci annue;

il requisito previsto dal comma 8 dell'articolo 6 della legge n. 84 del 1994 è dunque ampiamente soddisfatto;

il subsistema Olbia-Golfo Aranci registra inoltre un movimento di circa 4 milioni di passeggeri l'anno rappresentando, insieme a Porto Torres (oltre 1 milione di passeggeri annui) il sistema di gran lunga più importante per i collegamenti con il continente;

nel Porto di Olbia inoltre esiste una situazione di confusione con la presenza di imprese miste o private alle quali l'Autorità marittima convoglia i diritti portuali tramite ordinanze, senza alcun piano organico di intervento;

in questa situazione l'accesso ai servizi da parte degli operatori interessati non avviene secondo le regole di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza, partecipazione e concorrenza con grave danni per gli utenti;

a conferma di tale mancata trasparenza citiamo il caso, già oggetto di atto di sindacato ispettivo (5-06522) delle tasse pagate per il servizio antincendio dagli utenti alla società rimorchiatori sarda spa;

le problematiche relative alla gestione del porto di Olbia necessitano della presenza del Comitato portuale, rappresentativo delle autonomie locali, della regione e delle rappresentanze delle categorie produttive;

l'azione di indirizzo e controllo dell'Autorità portuale consentirebbe di poten-

ziare l'offerta complessiva del sistema portuale nazionale e favorire l'integrazione tra le varie modalità di trasporto;

impegna il Governo:

a formulare entro 60 giorni la proposta per l'istituzione dell'Autorità portuale di Olbia ai sensi dell'articolo 6, comma 8 della legge n. 84 del 1994, strumento indispensabile per lo sviluppo del subsistema Olbia-Golfo Aranci.

(7-00858) « Attili, Giardiello, Duca ».

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle finanze, per sapere - premesso che:

in un volantino distribuito da militanti dei « Democratici di Sinistra » di Roma fra le tante benemerenze ascritte alla propria classe dirigente nazionale e locale viene fra l'altro indicata la cifra di « lire 10.200 miliardi » recuperati nell'ultimo anno della lotta all'evasione fiscale;

l'interpellante ha ripetutamente sollecitato il Governo a fornire i dati sull'effettivo recupero dell'evasione fiscale con l'indicazione disaggregata del maggiore gettito erariale derivante dall'aumento della pressione fiscale con particolare riguardo alla nuova curva delle aliquote Irpef in vigore dal 1° gennaio 1998;

se non ritenga di fornire al Parlamento i risultati conseguiti nella lotta all'evasione con i dati disaggregati sopra richiamati.

(2-02209) « Volontè ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per le politiche agricole e forestali e del tesoro, per sapere - premesso che:

in questi giorni è stato reso noto un elenco di ipotesi di riclassificazione dei

comuni agricoli svantaggiati. Nella provincia di Taranto risultano non in elenco i comuni di Torricella, Lizzano, Leporano, Faggiano;

detti comuni ricadono in zona idrica non emungibile, per l'elevata salinità presente nelle falde sotterranee, e la siccità spesso provoca danni tali da richiedere la dichiarazione di calamità naturale;

la mancanza totale di irrigazione pubblica, la polverizzazione aziendale, la forte percentuale di lavoratori agricoli precari determina un elevato tasso di disoccupazione;

il « comitato nazionale per la lotta alla desertificazione » (26 settembre 1997), istituito dal ministero dell'ambiente, ha compreso tale territorio nelle aree molto sensibili alla desertificazione;

tale territorio non presenta parametri fisico-ambientali e socio-economici diversi dai comuni limitrofi che sono compresi nelle ipotesi di delimitazione (vedi Marugio-Sava-Manduria) -;

considera la gravosità che la suddetta ipotesi di deliberazione ha per le comunità agricole tarantine quali iniziative intenda prendere il Governo per evitare che tale provvedimento possa penalizzare il mondo agricolo.

(2-02210) « Malagnino ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per i beni culturali e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:

con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, il Governo ha dettato le norme per la riforma del Comitato Olimpico Nazionale;

agli articoli 5 e 15 di tale decreto è riconosciuta la facoltà del Consiglio Nazionale del CONI di ammettere o escludere nuove Federazioni Sportive;